

prot. n.1210

Determinazione n. 12 del 26/08/2025

**OGGETTO: Costituzione fondo contrattazione decentrata anno 2025 per il personale dipendente –
art. 79 del CCNL del 16/11/2022**

La Direttrice

Premesso che:

- Il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019-2021 in vigore è stato sottoscritto in data 16 novembre 2022 dall'Aran e dalle Organizzazioni sindacali;
- sono tutt'ora in corso le contrattazioni per la definizione del nuovo contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024, per cui la presente costituzione potrà essere oggetto di modifica per effetto di eventuali importi previsti dai rinnovi contrattuali;
- l'armonizzazione del trattamento economico accessorio degli enti locali ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25/2025 esclude la possibilità di incrementare il fondo per l'anno 2025 agli enti strumentali degli enti locali di cui all'art.31 e 114 del D.lgs. n.267/2000.

Preso atto che:

- la costituzione del Fondo delle risorse decentrate troverà la sua principale fonte di disciplina nell'art. 79 del CCNL, anche se quest'ultimo contiene frequenti richiami alle clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018;
- la normativa mantiene immutata la ben nota distinzione tra risorse stabili e risorse variabili. Le prime si caratterizzano per la certezza, la stabilità e la continuità nel tempo, mentre le seconde hanno carattere di eventualità e di variabilità. Per cui, mentre le risorse stabili si consolidano definitivamente nel tempo tra quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa, le risorse variabili non possono al contrario essere automaticamente e direttamente confermate negli anni successivi.

Considerato che:

- il D.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16/11/2022 e risultano suddivise in:

- a) RISORSE STABILI, costituite in base a quanto previsto dall'art. 67 comma 2 lett. a), b), c), e) del CCNL 21/05/2018 e dall'art. 79 comma lett. a) b) d) e comma I bis del CCNL 16/11/2022;
- b) RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs. di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 23, c. 2, D.lgs. n. 75/2017, il quale prevede che "a decorrere dal 1/01/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28112/2015, n. 208 è abrogato";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2025, che dovrà essere integrato con gli stanziamenti aggiuntivi previsti dal CCNL 16 novembre 2022;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18/11/2018, ha definitivamente chiarito che: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei*

quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017".

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2025 nel prospetto allegato al presente atto (**Tab. 1**):

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, parte stabile, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Dato atto che:

- sono stati applicati gli incrementi previsti dall'art. 79 comma I del CCNL 16/11/2022;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo ad oggi nell'attesa di eventuali importi previsti da futuri rinnovi contrattuali;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2025, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. I, c. 557, L. n. 296/2006;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla **quantificazione provvisoria** del fondo risorse decentrate di parte **stabile** per l'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari a **€ 34.948,80** allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**Tab. 2**);

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Visto il CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022;

Espresso con la sottoscrizione del presente atto parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, del D.Lgs. 267/2000, nonché parere preventivo favorevole di regolarità contabile in qualità di Direttore del Consorzio, corredato di attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147bis D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

I) di costituire provvisoriamente, ai sensi dell'art. 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2025, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.lgs. n. 75/2017 (Tab. 1);

- 2) **di dare atto** che la costituzione del Fondo per l'anno 2025 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di eventuali interpretazioni legislative o situazioni che giustificano la revisione;
- 3) **di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 trova copertura nel bilancio dell'esercizio 2025 relativi alla spesa del personale;
- 4) **di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.lgs. n. 165/2001;
- 5) **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti per il rilascio del parere;
- 6) **di prendere atto** di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, dal Codice di comportamento, e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, né in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;
- 7) **di pubblicare** il presente atto nella sezione amministrazione trasparente, organizzazione, determinazione del direttore del Concase.

La Direttrice Del Consorzio
Dott.ssa Cristina Cozzini



Tabella 1

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART 23 COMMA 2 DEL D LGS 75/2017			
		ANNO 2016	ANNO 2025
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI		€ 37.667,20	€ 34.948,80
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014			
DECURTAZIONE FONDO PARTE FISSA RID PROP PERSONALE (ART 1 C. 236 L. 208/15)			
TOTALE		€ 37.667,20	€ 34.948,80
TOTALE		€ 37.667,20	€ 34.948,80
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE		-€ 6.628,20	-€ 5.909,80
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE PO IMPUTATE A BILANCIO (FONDO 2017)		€ 20.800,00	€ 22.800,00
FONDO STRAORDINARIO		€ 4.000,00	€ 4.000,00
TOTALE VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D LGS 75/2017		€ 55.839,00	€ 55.839,00

Tabella 2

FONDO RISORSE DECENTRATE 2025	
ART 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO	
FONDO STABILE ANNO 2017	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C. 2 CCNL 2002-05)	
INCREMENTI CCNL 2002-2005 (ART. 32 CC 1,2,7)	
INCREMENTI CCNL 2004-05 (ART. 4, CC 1,4,5 PARTE FISSA)	
INCREMENTI CCNL 2006-09 (ART. 8 CC 2,5,6,7 PARTE FISSA)	
RISPARMI EX ART. 2, C. 3 D.LGS. 165/2001	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 CCNL 2002-05 N. 1 CCNL 2008-09)	
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO (ART. 14 C. 1 CCNL 1998-2001)	
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI (ART. 15, C.1, lett. L) CCNL 1998-2001)	
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART. 15, C. 5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 4, C. 2 CCNL 2000-01) DAL 2011	
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	

ALTRE RISORSE CON CARATTERE STABILE E DI CERTEZZA	
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2017	25.667,20
Incremento dello 0,20% monte salari 2001 se non già incluso in "incrementi CCNL 2002-05" o già utilizzato per alte professionalità	
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	25.667,20

ART 67 COMMA 2 CCNL 2016/2018	
PARTE STABILE	
<i>Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016-2018 - ART. 67 COMMA 2</i>	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETT C)	
RISORSE ART 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART 67 COMMA 2 LETTERA E)	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART 67 COMMA 2 LETTERA G)	
INCREMENTO STABILE DI PERSONALE IN COERENZA CON IL PTFP - ART. 79, COMMA 1, LETT. C) CCNL 16.11.2022	3.371,80
<i>TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2</i>	3.371,80
<i>Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016-2018 - ART. 67 COMMA 2</i>	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - EURO 83,20 AL DIPENDENTE AL 31.12.2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 - DAL 2019	1.081,60
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	3.560,70
INCREMENTO ART. 79, COMMA 1, LETT. b) CCNL 16/11/2022 EURO 84,50 AL DIPENDENTE IN SERVIZIO AL 31/12/2018	1.267,50
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79, COMMA 1, LETT. d) CCNL 16.11.2022	0,00
DIFFERENZIALI STIPENDIALI EX B3 E D3 GIURIDICI AL 01.04.2023 - ART. 79, COMMA 1-BIS CCNL 16.11.2022	0,00
<i>TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2</i>	5.909,80
TOTALE RISORSE STABILI	€ 34.948,80